

# **AVV. FERDINANDO BELMONTE**

Via Rosa Iemma n. 20 – 84091 BATTIPAGLIA - Cell. 333/3678595 TELEFAX 0828/309646

e-mail: [ferdinando.belmonte@gmail.com](mailto:ferdinando.belmonte@gmail.com)

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**  
*Sezione centrale di Roma*

## **RICORSO ORDINARIO**

*(con allegata istanza di misura cautelare collegiale)*

per Associazione “**ALTE PROFESSIONALITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO**” (C.F. 97359720584), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **Ing. Maurizio Alivernini** (C.F. LVRMRZ52A09H501F), nato a Roma il 9 gennaio 1952 ed ivi residente alla Via Tommaso Fortificocca n. 50, con sede legale in Roma alla Via Prospero Alpino, n. 69, **Ing. Mario Nazzaro** (C.F. NZZMRA59B26C659O), nato a Chiusano di San Domenico (AV) il 26/02/1959 e residente in Verona alla Via Salvo D’Acquisto n. 2, **Ing. Giuseppe Ruffino** (C.F. RFFGPP63P13C950E) nato a Concordia Sagitaria il 13/09/1963 e residente in Monteviale alla Via False n. 25 ed **Ing. Andrea Tomba** (C.F. TMBNDR64A14L781Z), nato a Verona il 14/01/1964 ed ivi residente alla Via Selenia n. 87, rappresentati e difesi per mandato in calce al presente atto dall’**Avv. Ferdinando Belmonte** (C.F. BLMFDN85C16A717E) del Foro di Salerno, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Battipaglia alla Via Rosa Iemma n. 20, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0828/309646 e/o PEC [ferdinando.belmonte@legalmail.it](mailto:ferdinando.belmonte@legalmail.it)

### *contro*

**1) Ministero dell’Interno** (C.F. 97420690584), in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 - CAP 00184, rappresentato e difeso *ex lege* in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 – CAP 00186,

**2) Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** (C.F. 80219290584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 - CAP 00184, rappresentato e difeso *ex lege* in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 – CAP 00186,

### *e nei confronti di*

**3) sig. Pompeo Mannone** (C.F. MNNPMP54H07G243Q) nato a Pago Veiano (BN) il 07/06/1954 e residente in Roma alla Via Francesco Zanardi n. 3 – CAP 00155,

**4) Ing. Stefano Carli** (C.F. CRLSFN62B04H501M), nato a Roma il 04/02/1962 ed ivi residente alla Via Alfredo Ascoli n. 13 – CAP 00173, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 16/04/2012 nella Sezione A con il numero 33322,

- 5) Ing. Eutizio Di Gennaro** (C.F. DGNTZE70T08A345X), nato a L'Aquila il 08/12/1970 ed ivi residente alla Via Albert Bruce Sabin n. 16 – CAP 67100, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila dal 14/11/2013 nella Sezione B con il numero 79 e dal 14/11/2013 nella Sezione A con il numero 2994,
- 6) Ing. Nazzareno Feliciani** (C.F. FLCNZR64C02A345F), nato a L'Aquila il 02/03/1964 e residente in Roma alla Via Niccolò L'Alunno n. 5 – CAP 00196, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 04/06/2007 nella Sezione B con il numero 28421 e dal 19/04/2011 nella Sezione A con il numero 32624,
- 7) Ing. Luigi Liolli** (C.F. LLLLGU66M16H501K), nato a Roma il 16/08/1966 ed ivi residente alla Via Giotto Dainelli n. 39/C – CAP 00139, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 04/06/2007 nella Sezione B con il numero 28424 e dal 04/05/2011 nella Sezione A con il numero 32667,
- 8) Ing. Paolo Parlani** (C.F. PRLPLA64L22H501P), nato a Roma il 22/07/1964 ed ivi residente alla Via Giovanni Prati n. 7 – CAP 00152, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 26/09/2012 nella Sezione A con il numero 33639,
- 9) Ing. Ernesto Pisaneschi** (C.F. PSNRST57S23H501U), nato a Roma il 23/11/1957 ed ivi residente alla Via Alfredo Ascoli n. 13 – CAP 00173, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 16/04/2012 nella Sezione A con il numero 33344,
- 10) Ing. Stefano Tomaselli** (C.F. TMSSFN60D16H501K), nato a Roma il 16/04/1960 e residente in Pomezia alla Via Pino Romualdi n. 8/A – CAP 00040, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 30/06/2008 nella Sezione B con il numero 29676 e dal 12/12/2011 nella Sezione A con il numero 33076,
- 11) Federazione Nazionale della Sicurezza CISL** (C.F. 97015340587), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **sig. Pompeo Mannone** (C.F. MNNPMP54H07G243Q), con sede legale in Roma alla Via dei Mille n. 36, 00185,
- 12) DIRSTAT** (C.F. 02266780580), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **Dott. Arcangelo D'Ambrosio** (C.F. DMBRNG40P07A509V), con sede legale in Roma alla Via Aonio Paleario n. 10, CAP 00195,
- 13) DIRSTAT - Vigili del Fuoco** (C.F. 02266780580), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Ing. Aurelio Mazzolini** (C.F. MZZRLA59A25L057D), con sede operativa in Roma alla Via Aonio Paleario n. 10, CAP 00195,
- 14) S.I.N.D.I.R.V.V.F. - Sindacato Nazionale dei Direttivi e dei Dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** (C.F. 97398860581), in persona del Segretario Generale

legale rappresentante *pro tempore* **Ing. Vincenzo Bennardo** (C.F. BNNVCN68L19 L219D), con sede legale in Roma alla Via Giacinto Mompiani n. 7, CAP 00192,

**15) CONF.S.A.L. Vigili del Fuoco** (C.F. 97337200584), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Dott. Franco Giancarlo** (C.F. GNCFNC57M18H501I), con sede legale in Roma alla Via Genzano n. 133, CAP 00179,

**16) UIL Pubblica Amministrazione** (C.F. 97149860583), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **sig. Nicola Turco** (C.F. TRCNCL62M24 H703M), con sede legale in Roma alla Via Emilio Lepido n. 46, CAP 00175,

**17) UIL Pubblica Amministrazione – Vigili del Fuoco** (C.F. 97149860583), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **sig. Alessandro Filippo Lupo** (C.F. LPU LSN64P01F065O), con sede operativa in Roma alla Via Palermo n. 28, CAP 00184,

**18) CGIL Funzione pubblica** (C.F. 97006090589), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **Dott.ssa Serena Sorrentino** (C.F. SRRSRN78L45 F839O), con sede legale in Roma alla Via Leopoldo Serra n. 31, CAP 00153,

**19) CGIL Funzione pubblica - Vigili del Fuoco** (C.F. 97006090589), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **sig. Salvatore Chiaramonte** (C.F. CHRSVT57C02 G580V), con sede operativa in Roma alla Via Leopoldo Serra n. 31, CAP 00153,

**20) CO.NA.PO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco** (C.F. 90008100118), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **sig. Antonio Brizzi** (C.F. BRZNTN 59M15D735O), con sede legale in Aulla (MS) alla Via del Fiore n. 23, CAP 54011,

**21) USB - VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco** (C.F. 97095780587), in persona del coordinatore nazionale legale rappresentante *pro tempore* **sig. Costantino Saporito** (C.F. SPRCTN72T07G273J), con sede legale in Roma alla Via dell'Aeroporto n. 129, CAP 00175,

*per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari*

**a)** del decreto n. 2017 del 28 maggio 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «*a decorrere dal 1° gennaio 2018 il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio a tale data, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento*» unitamente all'Allegato A,

**b)** ove occorra, della nota prot. 31856 del 28/5/2019 di pubblicazione del decreto sub **a**),

c) ove occorra, del decreto n. 2399 del 21 giugno 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «*il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assunto, ovvero che abbia subito variazioni di status nel periodo dal 2 gennaio 2018 al 20 novembre 2018, giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento*» unitamente all'Allegato 1,

d) ove occorra, della nota prot. 37444 del 24/6/2019 di pubblicazione del decreto sub c),

e) ove occorra, della nota prot. 42054 del 16 luglio 2019,

***previo sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale***

f) dell'art. 13-bis del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost., nella parte cui è istituito il *ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative (id est art. 13-bis, comma 1, lett. a)*),

g) dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost.,

h) dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui il *ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative* è istituito in una apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

## FATTO

1. La Organizzazione<sup>1</sup> ricorrente, costituitasi in data **11 dicembre 2004** (all. 1) e denominata “*ALTE PROFESSIONALITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO*”, è una Associazione autonoma e indipendente anche da partiti e movimenti politici, che si prefigge di affrontare, per contribuirne alla soluzione, tutti i problemi delle Alte Professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio permanente, volontario e in quiescenza (cfr. art. 1 dello Statuto in all. 2 o comunque facilmente reperibile dal sito<sup>2</sup> istituzionale) mentre le persone fisiche ricorrenti meglio specificate in epigrafe sono Direttori vice-dirigenti (DVD) iscritti nel Ruolo (ordinario) dei Direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed aderenti alla Associazione *Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco*.

---

<sup>1</sup> <http://www.apvvf.it/>

<sup>2</sup> <https://apvvf.it/informazioni/statuto.html>

2. Al fine di consentire la massima tutela degli interessi giuridici, economici, professionali e sociali degli **iscritti** Vigili del Fuoco, la Associazione “**ALTE PROFESSIONALITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO**” veniva costituita in forma sindacale e **svolge da sempre la sua attività nei soli ambiti negoziali del personale direttivo e dirigente** del Corpo Nazionale dei VVF (cfr. decreto 03/05/2006<sup>3</sup> e da ultimo decreto 03/08/2016<sup>4</sup>).

3. Alla Associazione ricorrente sono iscritti, oltre ai medici, ingegneri ed architetti (muniti di laurea specialistica o magistrale o di vecchio ordinamento) che a suo tempo **hanno superato e vinto il concorso per Direttivi del ruolo tecnico operativo**.

4. In data 06/07/2018, il Governo, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), 5 e 6, della legge 07/08/2015, n. 124, trasmetteva alle Camere lo «*schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*» (AG 36<sup>5</sup>).

5. Per quanto di interesse ai fini della presente causa, l’art. 8 dello schema di decreto *de quo* prevedeva, dopo l’art. 13 del d.lgs. 97/2017, l’inserimento dell’art. 13-*bis* avente rubrica «**Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento**» e seguente contenuto:

1. *In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:*

*a) ruoli ad esaurimento del personale specialista;*

*b) ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;*

*c) ruoli professionali ad esaurimento dei **direttivi** e dei **dirigenti** medici;*

*d) ruoli professionali ad esaurimento dei **direttivi** e dei **dirigenti** ginnico-sportivi.*

6. La relazione illustrativa<sup>6</sup> dell’atto di Governo, in ordine al «*Capo III — Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97*», deduceva quanto segue:

*Il Capo III dello schema disciplina l’introduzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 97/2017*

<sup>3</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/06/01/06A05058/sg>

<sup>4</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/07/16A06554/sg>

<sup>5</sup> <https://www.camera.it/leg18/682?atto=036&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1>

<sup>6</sup> [http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0036\\_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0036_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none)

(ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad esaurimento), che viene a sua volta modificato al fine, tra l'altro, di istituire anche il ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB ad esaurimento.

*I ruoli di nuova istituzione sono, innanzitutto, quelli per il personale specialista ed hanno lo scopo di inquadrare, in via transitoria, il predetto personale che riveste attualmente qualifiche per le quali è stato istituito il nuovo ruolo di direttivi aggiunti e che sia in possesso di laurea. Tale inquadramento si rende necessario in quanto non è prevista a regime l'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi aggiunti anche per il personale specialista. In tal modo viene quindi assicurato un trattamento analogo a personale di pari qualifica.*

***Le medesime motivazioni hanno determinato l'istituzione dei ruoli ad esaurimento anche per il personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche: in tali ruoli confluiscono gli attuali collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili e tecnico informatici, in possesso di laurea. Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei predetti ruoli ad esaurimento svolge le funzioni ivi previste, ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e al ruolo dei direttivi e dei dirigenti informatici.***

*Infine, sono istituiti ruoli ad esaurimento per i direttivi e i dirigenti medici e per i direttivi e i dirigenti ginnico-sportivi, al fine di assicurare a tale personale la continuità del trattamento economico e previdenziale previsto per i ruoli operativi del Corpo nazionale, di cui attualmente godono. Infatti, con il passaggio di tali figure professionali negli istituendi ruoli tecnico-professionali il personale attualmente in servizio verrebbe altrimenti penalizzato, sia sotto il profilo economico-retributivo che quello previdenziale.*

7. Il testo dell'atto di Governo (AG 36) - munito di relazione illustrativa - veniva sottoposto - come noto - al Consiglio di Stato che esprimeva in data **19/09/2018** *parere* n. 2221/2018<sup>7</sup> nei termini esposti e alle Commissioni parlamentari di Camera<sup>8</sup> e Senato<sup>9</sup> che esprimevano, in data 27/09/2018, *parere favorevole con osservazioni* tra cui l'invito al Governo, *al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte*, di valutare

---

<sup>7</sup> [http://documenti.camera.it/apps/nuovovisito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0036\\_F002.pdf&leg=XVIII#pagemode=none](http://documenti.camera.it/apps/nuovovisito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0036_F002.pdf&leg=XVIII#pagemode=none)

<sup>8</sup> <http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2018/09/27/leg.18.bol0064.data20180927.com01.pdf>

<sup>9</sup> [http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1076311/doc\\_dc](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1076311/doc_dc)

la **possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati**, secondo alcuni specifici criteri, quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari; **riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari** (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali); **equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari**, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza; applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo.

8. Di conseguenza, alla riunione del 04/10/2018, il Consiglio dei Ministri approvava *in via definitiva* testo *diverso* da quello esaminato dal Consiglio di Stato tanto è vero che - mediante l'approvazione dell'art. 8 del licenziato decreto legislativo 127/2018<sup>10</sup> - veniva istituito (art. 13-*bis* d.lgs. 97/2017<sup>11</sup>) e disciplinato (art. 13-*ter* d.lgs. 97/2017) il **ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative** in virtù del quale personale *non* direttivo veniva inquadrato nel ruolo *direttivo speciale*.

9. Tale nuovo inquadramento (che consente, senza concorso, il passaggio nel Ruolo dei Direttivi al personale entrato nel Corpo Nazionale in possesso del diploma di scuola media superiore - generalmente periti industriali o geometri - ovvero di Laurea *triennale* in ingegneria o architettura conseguita solo *successivamente* all'accesso nel Ruolo dei non Direttivi) è avversato dai ricorrenti specificati in epigrafe per le seguenti ragioni:

*a)* la Associazione e i tre ricorrenti Direttori vice-dirigenti (DVD) iscritti nel Ruolo ordinario dei Direttivi chiedono che la Corte Costituzionale, previo sollevamento delle questioni, statuisca che al ruolo dei Direttivi e dei Dirigenti possa accedere ***necessariamente con concorso soltanto*** personale *munito di Laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento*. In altri termini, il Ruolo Direttivo speciale ad esaurimento realizza un atto di forte ingiustizia nei riguardi del personale laureato (*ingegneri ed architetti*) acceduto al ruolo tecnico-operativo del Corpo Nazionale con concorso. Infatti, questo personale (*laureato con laurea magistrale*) all'atto dell'assunzione è inquadrato nel ruolo dei Direttivi del Corpo Nazionale. Per poter accedere al ruolo dei Direttivi, gli inge-

---

<sup>10</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-06;127!vig=>

<sup>11</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97!vig=>

gneri/architetti oltre al titolo di studio magistrale e relativa abilitazione, devono superare un concorso pubblico “esterno” come previsto dalla Costituzione. Attraverso l’istituzione del Ruolo Direttivo speciale ad esaurimento, invece, i diplomati sempre del ruolo tecnico operativo del Corpo Nazionale (*geometri e periti industriali*), con una certa anzianità di servizio (SDAC e SDACE), transitano con o senza qualificato titolo di studio (e comunque senza alcun concorso né interno né esterno) al ruolo dei Direttivi;

*b)* la Associazione che è – come noto – una Organizzazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione degli accordi sindacali, riguardante il (solo) **personale direttivo e dirigente** del Corpo nazionale dei VVF (cfr. decreto del 3 agosto 2016<sup>12</sup>) è - inoltre - fermamente contraria, anche al fine di non vedere lesa la propria *rappresentatività*, che nel *comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente* vi possano entrare le Organizzazioni che tutelano – invece - gli interessi degli iscritti nel *Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative*;

*c)* la Associazione e i tre ricorrenti Direttori vice-dirigenti (DVD) iscritti nel Ruolo ordinario dei Direttivi (ed aderenti alla Associazione ricorrente), non desiderano inoltre subire ulteriori mortificazioni ovvero equiparazioni con non laureati e comunque non vogliono che **senza concorso** l’Ordinamento riconosca al personale laureato (o meno) le stesse *prerogative, funzioni e diritti* del personale Direttivo, a meno che ai DVD sia riconosciuta una posizione di sovra-ordinazione *superiore (id est: ad es. la Dirigenza)*.

Ciò è chiaramente inaccettabile sia perché i laureati, eccetto i pochi transitati nel ruolo dei Dirigenti, non hanno ottenuto alcuna progressione di carriera sia perché, contrariamente a quanto fatto per i diplomati, il d.lgs. 127/2018 non ha previsto loro alcuna progressione anche perché le previste posizioni organizzative sono estese anche ai diplomati ai quali da trent’anni è corrisposta identica retribuzione a quella dei laureati.

Pertanto, la esplicita negazione del valore legale del titolo di studio degli ingegneri ed architetti configura grave lesione della loro professionalità e conferma la volontà di chi ha posto in essere il provvedimento legislativo di ledere e mortificare oltremodo i loro studi, le loro competenze e l’abnegazione finora svolta in favore della Amministrazione.

In altri termini: per i quattro ricorrenti **non è accettabile che personale allora inquadrato nel ruolo dei non Direttivi acceda per Legge al ruolo dei Direttivi senza laurea magistrale in ingegneria ed architettura e – in ogni caso – senza concorso.**

---

<sup>12</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/07/16A06554/sg>

10. La Amministrazione in data 28 maggio 2019 adottava decreto n. 2017/2019 in virtù del quale dava attuazione al nuovo inquadramento come disciplinato dal d.lgs. 127/2018 e in data 21 giugno 2019 adottava decreto 2399/2019 in virtù del quale dava ulteriore attuazione al nuovo Ordinamento come novellato dal d.lgs. 127/2018.

11. La Amministrazione non può invece, allo stato, dare attuazione alla disciplina istitutiva del *Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale* di cui agli artt. 213 ss. del d.lgs. 217/2005 in virtù dell'art. 13-ter, comma 18, d.lgs. 97/2019.

12. È pertanto evidente che la domanda di annullamento, per illegittimità derivata da vizi costituzionali, dei decreti di cui in epigrafe non potrà che essere accolta soltanto in caso di accoglimento di una serie di (delicate e rilevanti) **questioni di legittimità costituzionale** per cui si auspica il sollevamento alla stregua delle seguenti censure in

## **DIRITTO**

**1. Illegittimità dei decreti di attuazione meglio specificati in epigrafe per illegittimità derivante dalla questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 39, 76 e 97 Cost., degli artt. 13-bis e 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellati dal d.lgs. 127/2018, nella parte in cui è istituito e disciplinato il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative.**

1. L'art. 13-bis del d.lgs. 97/2017 come novellato dal d.lgs. 127/2018 dispone.

*1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, **nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:***

- a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative;*
- b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista;*
- c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;*
- d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;*
- e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.*

2. L'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017 come novellato dal d.lgs. 127/2018 dispone:

*1. In un'apposita sezione del **comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:*

**1) vice direttore speciale;**

**2) direttore speciale;**

**3) direttore coordinatore speciale.**

2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di **ispettore antincendi esperto** è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di **vice direttore speciale**, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.

3. Il personale con la qualifica di **ispettore antincendi esperto**, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di **laurea in ingegneria o architettura**, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di **vice direttore speciale**, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.

4. Il personale con la qualifica di **sostituto direttore antincendi**, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di **vice direttore speciale**.

5. Il personale con la qualifica di **sostituto direttore antincendi**, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di **direttore speciale**.

6. Il personale con la qualifica di **sostituto direttore antincendi**, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di **direttore coordinatore speciale**, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.

7. Il personale con la qualifica di **sostituto direttore antincendi capo** è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di **direttore coordinatore speciale**, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

8. Il personale con la qualifica di **sostituto direttore antincendi capo** denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di **direttore coordinatore speciale**.

9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

11. La promozione alla qualifica di **direttore speciale** è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

*12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.*

*13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.*

*14. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.*

*15. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.*

*16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.*

*17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonomia responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di*

*competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispose piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.*

*18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unità in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.*

*19. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.*

*20. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono conferite, in via transitoria, al personale di cui al presente articolo.*

**3.** Come è noto, per accedere al **ruolo degli ispettori antincendi** (art. 17 d.lgs. 217/2005 come novellato) occorre un concorso interno per titoli ed esami al quale può partecipare il personale appartenente al *ruolo dei vigili del fuoco* ovvero un concorso pubblico per esami al quale può partecipare chi ha il requisito della **«laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»** (art. 19 d.lgs. 217/2005 come novellato dal d.lgs. 127/2018).

**4.** L'accesso al **ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative** avviene, come è noto, mediante **concorso pubblico per esami** al quale può partecipare colui che ha il requisito della **«laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici **previgenti ed equiparate** ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di **vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»** (art. 143 d.lgs. 217/2005 come novellato dal d.lgs. 127/2018).**

5. Alla luce del su riportato paradigma normativo di riferimento emerge chiara la **rilevanza** della questione di legittimità costituzione meglio specificata in rubrica atteso che il personale iscritto *ante* d.lgs. 127/2018 nel *Ruolo degli ispettori antincendi* accede, in virtù della entrata in vigore del d.lgs. 127/2018, al *Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative* – contrariamente al personale iscritto al *Ruolo dei direttivi* - **senza concorso pubblico per esami e senza laurea specialistica**.

6. Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale meglio specificata in rubrica è **non manifestamente infondata** con riferimento a diversi parametri costituzionali.

**6.1.** Sussiste la violazione dell'**art. 76 Cost., in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 124/2015** che dispone la «*ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge*» atteso che il legislatore delegante del 2015 non ha affatto previsto la **deroga** alla regola generale vigente di cui all'art. 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252<sup>13</sup> secondo cui, in sintesi, per accedere al Ruolo dei Dirigenti e dei Direttivi occorre il concorso pubblico ex art. 97 Cost. e il possesso della laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi.

**6.2.** Sussiste la violazione del combinato disposto di cui agli **artt. 3, 97 e 76 Cost., in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 124/2015** perché:

**a)** la introduzione del *ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative* è **nel disegno complessivo dei ruoli del Corpo, se non superflua e ridondante, quantomeno non strettamente necessaria ai fini operativo-istituzionali** (cfr. il parere n. 2221/2019 reso dal Consiglio di Stato sul «*nuovo ruolo dei direttivi agiunti*» secondo cui, inoltre, si invitata l'Amministrazione a valutare altresì le complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di

---

<sup>13</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-09-30;252!vig=>

contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada, peraltro non battuta nel decreto legislativo da correggere, *e come tale produttiva di fondati dubbi di eccesso di delega per esercizio tardivo della stessa*),

*b)* non sussiste né tantomeno emerge dall'esame dei lavori parlamentari l'interesse pubblico dell'Amministrazione alla creazione del *ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative*, pena la violazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ai rapporti di pubblico impiego,

*c)* emergono profili di arbitrarietà o irragionevolezza, in quanto le disposizioni impugnate richiedono - contrariamente all'accesso al Ruolo dei Dirigenti e dei Direttivi - requisiti *meno* rigorosi per l'accesso al Ruolo *de quo* (*id est*: assenza di concorso pubblico e requisito di laurea appena triennale anziché specialistica o magistrale) e quindi per svolgimento di mansioni superiori (cfr. Corte Cost., 6 giugno 2008, n. 192 secondo cui, in tema di Ordinamento del Corpo Nazionale dei VVF, «*il diverso inquadramento del personale laureato e di quello diplomato è del tutto normale nel settore pubblico*»).

**6.3.** Sussiste la violazione del combinato disposto di cui agli **artt. 3 e 36 Cost.** perché si equipara, senza valida motivazione alcuna, il *ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative* al Ruolo ordinario dei Direttivi senza che a quest'ultimi sia riconosciuta posizione di sovraordinazione *superiore* (*i.e.* la Dirigenza).

\*\*\*

**2. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative è istituito in una apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

La questione di cui in rubrica è *rilevante* nella misura in cui la istituzione della sezione non può che comportare variazione della percentuale di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di negoziazione di cui in rubrica.

Se così è, la questione è *non manifestamente infondata* per violazione degli artt. 3 e 39 del Cost. ossia per violazione del principio di ragionevolezza atteso che il Ruolo (composto dagli allora Ispettori) avrebbe dovuto istituirsi in una apposita sezione del comparto di negoziazione del personale *non* direttivo e *non* dirigente del Corpo Nazionale dei VVF anziché andare ad incidere ingiustamente sulla rappresentatività dei Sindacati che accedono al *comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente*.

**ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

In relazione al *fumus boni iuris* è talmente evidente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle delicate questioni di legittimità costituzione sottese all'esame del ricorso che i ricorrenti auspicano che il TAR Lazio possa, già in fase cautelare, sollevarle.

In relazione al *periculum in mora* ragioni di opportunità consigliano, fermo restando anche i presupposti di cui all'art. 55, comma 10, del c.p.a., di “congelare” la istituzione del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, anche al fine di evitare di incidere sulla *misurazione della rappresentatività* sindacale.

### **P.Q.M.**

voglia codesto ecc.mo TAR Lazio, Sezione centrale di Roma, *contrariis reiectis*, previo sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale meglio specificate in epigrafe, accogliere il presente ricorso e la istanza cautelare collegiale, e per l'effetto:

**a)** annullare, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali, gli atti e i decreti meglio specificati in epigrafe;

**b)** condannare le controparti, ove costituitesi, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio oltre accessori di legge e contributo unificato anticipato e versato da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario Ferdinando Belmonte.

\*\*\*

- Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara dovuto il contributo unificato di € 325 trattandosi di ricorso ordinario dal valore indeterminabile in materia di pubblico impiego.

\*\*\*

Unitamente al presente atto di ricorso sottoscritto digitalmente, munito di procura speciale sottoscritta digitalmente in calce, si depositano i seguenti **noventa** documenti:

1. Atto costitutivo della Organizzazione sindacale ricorrente - in sigla APVVF.
2. Statuto della Associazione APVVF registrato presso la Agenzia delle Entrate.
3. Informativa del 5 dicembre 2019.
4. Precisazioni del 6 dicembre 2019.
5. Decreto n. 2017 del 28 maggio 2019 (impugnato).
6. Nota del 28 maggio 2019 di pubblicazione decreto n. 2017/2019.
7. Decreto n. 2399 del 21 giugno 2019 (impugnato).
8. Nota del 24 maggio 2019 di pubblicazione decreto n. 2399/2019.
9. Nota del 16 luglio 2019 di rigetto accesso agli atti.

\*\*\*

Battipaglia, lì 27 luglio 2019.

Avv. Ferdinando Belmonte